

N. TAR	2020 - 002
N. PROTOCOLLO	23538/RU del 20 gennaio 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L013 del 17/01/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/39, della Commissione del 16 gennaio 2020, che istituisce, a decorrere dal 18 gennaio 2020, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato, solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 4000 ed ex 2842 9080 (codice TARIC 2842 9080 20), originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si fa presente che:

- 1) L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 71,8% per i prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese (Codice addizionale TARIC A999), fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle seguenti società, alle quali il dazio in questione si applica nella misura a fianco di esse indicata:

Paese	Società	Aliquota	Codice addizionale TARIC
RPC	ABC Chemicals (Shangai) Co., Ltd., Shangai	0,0%	A820
RPC	United Initiators (Shangai) Co. Ltd., Shangai	24,5%	A821

- 2) L'applicazione delle suddette aliquote individuali del dazio antidumping sono tuttavia subordinate alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che rilascia tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione:

«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte. ».

In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio (71,8%) applicabile a «tutte le altre società» (Cadd A999).

- 3) Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del citato regolamento (UE) 2020/39, allegato alla presente comunicazione.
- 4) La banca dati TARIC è aggiornata conformemente al regolamento.

Il Direttore dell'Ufficio *ad interim*

Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93 “